

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5536 del 18/10/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 31 IN DESTRA DEL TORRENTE BEVANO IN COMUNE DI RAVENNA - CAMERANI GIORDANO - PROCEDIMENTO RAPPT0136/15RN02.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5730 del 17/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 31 IN DESTRA DEL TORRENTE BEVANO IN COMUNE DI RAVENNA - CAMERANI GIORDANO - PROCEDIMENTO RAPPT0136/15RN02.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio

Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 3958 del 07.04.2003 con la quale è stata accordata a Camerani Giordano, C.F. CMRGDN48C14H199Q, la concessione sino al 31.12.2003 per l'occupazione di area demaniale con la struttura da pesca n. 31 in destra del Torrente Bevano in Comune di Ravenna, pratica RAPPT0136;
- la determinazione n. 8032 del 06.07.2013 con la quale è stato accordato allo stesso il rinnovo della concessione demaniale sino al 31.12.2015, pratica RAPPT0136/03RN01, per l'occupazione con la struttura da pesca 31 come sotto specificata:
 - mq 100 rete da pesca
 - n. 3 pali sostegno rete
 - mq 35 superficie coperta con manufatti
 - mq 29 passerella accesso

PRESO ATTO che Camerani Giordano con istanza corredata degli allegati tecnici-amministrativi datata 21.10.2015 e registrata al numero di protocollo PG.2015.0774595 del 21.10.2015 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale scaduta da ultimo al 31.12.2015, avviando il procedimento RAPPT0136/15RN02:

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- il Regolamento Regionale 16.08.1993 n. 29 "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna";
- gli Indirizzi per la Disciplina dei Capanni per la Pesca approvati dall'Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po con delibera n. 2 del 10.02.1999;
- il Regolamento capanni da pesca e da caccia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 95065/97 del 01.08.2014 e successive modifiche;
- la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e, in particolare l'art. 13
- la D.G.R. 08.02.2010 n. 343, "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005)";

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la circolare del Direttore generale Ambiente e difesa del suolo e della costa NP.2012.11658 del 26.09.2012 recante "Chiarimenti in ordine al canone relativo ai capanni da pesca";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";
- la 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni",

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 296 del 18.11.2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

DATO ATTO che:

- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in risposta alla nota di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 21.07.2016 - PGRA/2016/8852, con nota PC.2017.9633 del 01.03.2017, registrata a PGRA.2017.2995 del 03.03.2017, ha chiesto la presentazione di documentazione tecnica integrativa al fine di potersi esprimere riguardo all'occupazione demaniale ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 13/2015;
- tale richiesta con nota PGRA.2017.3371 del 09.03.2017 è stata trasmessa a Camerani il quale ha prodotto le integrazioni a firma di un tecnico abilitato;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, visti gli elaborati tecnici presentati, valutata la compatibilità dell'occupazione demaniale con la funzionalità idraulica e il buon regime idraulico del corso d'acqua, in considerazione della vigente normativa relativa alla materia di competenza, con determinazione n. 2835 del 18.09.2017 ha rilasciato il nulla osta idraulico condizionando la permanenza della struttura da pesca ad una serie di prescrizioni e condizioni;

DATO ATTO altresì che:

- con riferimento alla precedente istanza di rinnovo, l'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po, avente sede in Comacchio, con nota protocollo n. 7054 del 08.11.2013, assunta a protocollo R.E.R. in data 18.11.2013 a PG.2013.0285513, aveva trasmesso il provvedimento n. 368 del 07.11.2013 con il quale, ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991, delle Leggi Regionali 06/2005, 07/2004, 24/2011 e della D.G.R. 343/2010, aveva espresso il nulla osta all'occupazione demaniale e, in relazione alla valutazione di incidenza ambientale, la sua compatibilità nel complesso con il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie rilevati nel Sito, a condizione del rispetto delle prescrizioni elencate nel provvedimento medesimo;
- Camerani ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale ha dichiarato di aver inviato, con raccomandata a.r. del 24.06.2016 ricevuta in data 28.06.2016, all'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po con sede in Comacchio la richiesta di conferma del nulla osta ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 e valutazione di incidenza occorrente per il rinnovo della concessione demaniale di cui sopra e che nei sessanta giorni l'Ente non ha provveduto, né ha rappresentato esigenze istruttorie tali da necessitare di una proroga del termine per concludere il procedimento, per cui il nulla osta è da intendersi tacitamente rilasciato ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991;

DATO CONTO che:

- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;
- l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta 368/2013 dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po e al nulla osta idraulico 2835/2017 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla luce della normativa su citata è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, è pari ad una annualità di canone;
- che, salvo futuri adeguamenti e aggiornamenti, in applicazione della normativa vigente riguardo alle strutture da pesca risulta

invariato il canone annuo stabilito dalla determinazione 8032/2013 in € 695,00, se pure rivalutato in € 697,78 in conseguenza dell'aggiornamento in base agli indici dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come da scheda di calcolo conservata nella documentazione del procedimento;

RILEVATO tuttavia che in sede di istruttoria è stato erroneamente indicato il canone annuo in € 748,40 e sulla base di ciò con nota PGRA.2017.12937 del 27.09.2017 è stata chiesta l'integrazione di € 106,80 dei canoni già versati per gli anni 2016 e 2017 entrambi di € 695,00, avendo la concessione decorrenza dal 01.01.2016, e l'integrazione di € 53,40 della cauzione già versata a suo tempo per la concessione RAPPT0136/03RN01;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 21.10.2015, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 106,80, eseguito in data 27.09.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, per integrazione canoni relativi alle annualità 2016 e 2017;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 106,80, eseguito in data 27.09.2017 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ad integrazione del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;
- in data 12.10.2017 con PGRA.2017.13664 ha presentato il disciplinare sottoscritto per accettazione contenente l'importo del canone corretto in € 697,78 ed ha autorizzato a trattenere l'integrazione della cauzione di € 106,80 per la durata della concessione;

VERIFICATO che sono stati effettuati i pagamenti dei canoni relativi alle annualità precedenti;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata come da scheda istruttoria conservata presso la Struttura e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione demaniale procedimento RAPPT0136/15RN02, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto nel nulla osta 368/2013 dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po e nel nulla osta idraulico 2835/2017 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Camerani Giordano, C.F. CMRGDN48C14H199Q, il rinnovo della concessione, procedimento RAPPT0136/15RN02, per l'occupazione di area demaniale con la struttura da pesca n. 31 in destra del Torrente Bevano, in Comune di Ravenna, già assentita da ultimo con determinazione n. 8032 del 06.07.2013;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare nel rispetto inoltre di quanto espresso nel provvedimento 368/2013 dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po e nel nulla osta idraulico 2835/2017 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
3. di dare atto che per l'anno 2018, detratta la somma di € 106,80 corrisposta ma non dovuta alla R.E.R., dovrà essere versato il canone di € 590,98;
4. di dare atto l'interessato ha autorizzato a trattenere l'integrazione della cauzione di € 53,40, non dovuta, per la durata della concessione;
5. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento e copia del suddetto nulla osta idraulico;
6. di dare atto che il destinatario è in possesso di copia del provvedimento 368/2013 dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po;
7. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
8. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
9. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RAPPT0136/15RN02 a favore di - CAMERANI GIORDANO, C.F. CMRGDN48C14H199Q, residente a Ravenna, in seguito nominato "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali con un impianto per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa costituito da un bilancione e capanno in legno su palafitta identificato col numero 31 in sponda destra del torrente Bevano nel Comune di Ravenna, già ammesso con determinazione n. 8032 del 06/07/2013.
2. L'occupazione, risultante dai grafici acquisiti agli atti del procedimento redatti dal tecnico di fiducia dell'interessato, consiste in:
 - m² 100 di superficie d'acqua ricoperta con la rete del bilancione, sorretto da n. 3 pali;
 - m² 35 di superficie di terreno coperta con la piattaforma di sostegno, di cui m² 18 per il corpo del capanno;
 - m² 29 di superficie di terreno coperta con scalette e passerella di accesso di larghezza inferiore a m 1,20.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha decorrenza dal 01.01.2016 e durata sino al 31.12.2027.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario corrisponderà alla Regione Emilia-Romagna un canone annuo di €. 697,78 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 2835 del 18.09.2017.
2. Spetta al Concessionario vigilare sulle condizioni di piena del corso d'acqua, al fine di adottare le misure idonee alla sicurezza dell'impianto da pesca.
3. I tiranti necessari alla stabilizzazione del bilancione possono essere ancorati al suolo con non più di 13 picchetti, nessuno infisso sul corpo arginale. Il Concessionario è tenuto a eseguire regolarmente il taglio della vegetazione nelle aree circostanti gli ancoraggi e a rendere i tiranti ben visibili al fine di prevenire incidenti.
4. Il Concessionario è tenuto a costruire e conservare in stato di efficienza le opere per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle rive fluviali.
5. Nelle aree fluviali è vietato abbandonare rifiuti e lasciare cose che possano essere trascinate dalle piene. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il corretto funzionamento del servizio igienico con w.c. chimico o vasca a tenuta, fornendo a richiesta delle autorità competenti prova del regolare smaltimento dei liquami. Il Concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti e materiali che, intercettati dai manufatti durante le piene, possono costituire ostacolo al deflusso delle acque e pericolo per la stabilità delle strutture.
6. Nell'area demaniale in concessione e in quella immediatamente circostante il Concessionario potrà chiedere di eseguire taglio selettivo della vegetazione arbustiva o arborea nella misura sufficiente a prevenire interferenze dannose con

l'impianto e il suo esercizio, nel rispetto delle finalità di mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea di cui all'art. 115 comma 1 del D.lgs. 152/2006. Nella golena tali interventi sono ammessi in anni alterni nel periodo dall'11 agosto sino al 19 febbraio successivo. Il Concessionario è tenuto invece ad eseguire almeno due volte l'anno lo sfalcio della vegetazione erbacea o del canneto nell'argine in corrispondenza dell'area concessa.

7. E' vietato costruire recinzioni e qualsiasi innovazione, occupare aree maggiori o diverse da quelle concesse, modificare l'andamento naturale del terreno o ricoprirlo di pavimentazioni, realizzare strade e camminamenti, parcheggi o ricoveri di veicoli, e modificare la flora spontanea con l'impianto di specie non autoctone.
8. Ogni modifica alle opere ammesse, nonché ogni altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Agenzia regionale concedente, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
9. L'accesso all'area di concessione con veicoli a motore è consentito esclusivamente per la manutenzione, l'approvvigionamento e l'asportazione di materiali dall'impianto da pesca, limitatamente al tempo necessario e utilizzando il percorso più breve dalla pubblica via. E' a carico del Concessionario, con il concorso degli altri interessati, la manutenzione delle rampe e dei percorsi di accesso dalla pubblica via all'impianto.
10. Il Concessionario nell'esercizio dell'impianto avrà cura di evitare l'intralcio al transito dei natanti e al passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde del corso d'acqua.
11. Gli estremi della concessione, i percorsi di eventuali cavi e condotti interrati e altre indicazioni utili saranno segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate su indicazione del personale dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia regionale competente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche opportune, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe soggette all'interferenza dei manufatti dell'impianto, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora insorgano erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorranza interventi o opere pubbliche comportanti

l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario è tenuto all'esecuzione a proprie spese dei lavori di adeguamento, di riparazione o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia regionale competente.

2. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti da pesca sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene a difesa delle opere idrauliche da agenti naturali.
3. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire il controllo, manutenzione e la corretta conduzione. Il Concessionario è dunque responsabile in via esclusiva di dei danni arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione e costruzione dell'impianto, ovvero derivanti da carente controllo e manutenzione, o da cattiva conduzione. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Agenzia regionale competente e delle direttive e prescrizioni impartite a tutela delle opere idrauliche.
4. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai manufatti dell'impianto qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. Il Concessionario consentirà in ogni tempo l'accesso all'area occupata al personale delle Agenzie regionali competenti e delle imprese incaricate per rilievi e interventi, con i necessari strumenti e mezzi d'opera.
6. Il provvedimento di concessione sarà esibito dal Concessionario a richiesta del personale di vigilanza. Il Concessionario comunicherà all'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) un numero di telefono attivo tutti i giorni nelle 24 ore. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il Concessionario provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.
7. La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

8. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
9. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
10. La concessione è vincolata al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di edilizia e urbanistica, di disciplina dell'esercizio della pesca, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Il Concessionario, oltre alla concessione demaniale, è tenuto a munirsi dei permessi, autorizzazioni, nulla-osta e licenze necessarie al mantenimento e all'esercizio dell'impianto.
11. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
12. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.